



COMUNE DI BARI N. 2017/00019 D'ORDINE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 30 MARZO 2017
OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2017

L'ANNO DUEMILADICIASETTE IL GIORNO TRENTA DEL MESE DI MARZO, ALLE ORE 10,00 CON CONTINUAZIONE IN BARI, NELLA SALA DELLE ADUNANZE "E. DALFINO" APERTA AL PUBBLICO SITA AL CORSO V. EMANUELE, SI È RIUNITO, IN SECONDA CONVOCAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

SOTTO LA PRESIDENZA DEL SIG. DI RELLA SIG. PASQUALE - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CON L'ASSISTENZA DEL DOTT. DONATO SUSCA - SEGRETARIO GENERALE ALL'INIZIO DELLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO SPECIFICATO IN OGGETTO, SONO PRESENTI IL SINDACO SIG. DECARO ING. ANTONIO NONCHÉ I SEGUENTI CONSIGLIERI COMUNALI:

N	COGNOME E NOME	Pres
1	ALBENZIO Sig. Pietro	SI
2	ANACLERIO Rag. Alessandra	NO
3	BRONZINI Ing. Marco	SI
4	CAMPANELLI Avv. Salvatore	NO
5	CARADONNA Dott. Michele	NO
6	CARRIERI Avv. Giuseppe	SI
7	CASCELLA Dott. Giuseppe	SI
8	CAVONE Dott. Michelangelo	SI
9	COLELLA Rag. Francesco	SI
10	CONTURSI Dott.ssa Francesca	NO
11	D'AMORE Sig. Giorgio	SI
12	DE ROBERTIS Dott.ssa Ilaria	NO
13	DELLE FOGLIE Dott. Silvestro	SI
14	DI GIORGIO Sig. Giuseppe	SI
15	DI PAOLA Ing. Domenico	NO
16	DI RELLA Sig. Pasquale	SI
17	FINOCCHIO Sig. Pasquale	NO
18	GIANNUZZI Sig. Francesco	SI

N	COGNOME E NOME	Pres
19	INTRONA Avv. Pierluigi	SI
20	LACOPPOLA Avv. Vito	SI
21	LAFORGIA Dott. Renato	NO
22	MAIORANO Sig. Massimo	SI
23	MANGANO Geom. Sabino	SI
24	MARIANI Dott. Antonio	SI
25	MAURODINOIA Dott.ssa Anna	SI
26	MELCHIORRE Dott. Filippo	SI
27	MELINI Dott.ssa Irma	SI
28	MUOLO Avv. Giuseppe	SI
29	NEVIERA Geom. Giuseppe	SI
30	PICARO Dott. Michele	SI
31	PISICCHIO Prof. Alfonsino	NO
32	RANIERI Rag. Romeo	NO
33	ROMITO Dott. Fabio Saverio	NO
34	SCIACOVELLI Dott. Nicola	NO
35	SISTO Sig. Livio	NO
36	SMALDONE Avv. Giovanni Lucio	SI

L'Assessore al Bilancio ed alla Programmazione Economica, dott.ssa Dora Savino, sulla base dell'istruttoria condotta dal Direttore della Ripartizione Tributi, dott. Francesco Catanese, riferisce:

l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, disciplina l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

in particolare le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI), disposizioni modificate dagli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, e dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

il comma 683 stabilisce che: "Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,...., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RILEVATO CHE il tributo è destinato alla partecipazione del finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2017 sono dettagliatamente di seguito riportati:

SERVIZIO	IMPORTO PREVISTO PER IL 2017
Servizi di pubblica sicurezza e vigilanza	€ 29.344.429,84
Servizi gestione e manutenzione del patrimonio comunale	€ 3.488.202,68
Servizi di gestione e manutenzione stradale	€ 6.201.320,43
Servizi gestione e manutenzione del verde pubblico	€ 6.968.908,21
Servizi di gestione e manutenzione illuminazione pubblica	€ 7.093.044,14
Servizi di protezioni civile	€ 100.000,00
Servizi di anagrafe	€ 5.106.163,16
TOTALE	€ 58.302.068,46

RILEVATO, altresì, che:

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- per quanto sopra esposto, non sono più soggetti a TASI:
 - a) gli immobili destinati ad abitazione principale e le relative pertinenze;
 - b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - c) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
 - d) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - e) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
 - f) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - g) l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs n. 139/20000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, in assenza di regolamento, il tributo è dovuto in misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il tributo dev'essere calcolato conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione dell'immobile si siano protratti per più di 15 giorni;

TENUTO CONTO CHE:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- il comma 678 del medesimo articolo stabilisce che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento e che i comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

DATO ATTO che:

- il co. 26 dell'art. 1, Legge n. 208/2015 stabilisce che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

- tale disposizione ha trovato conferma anche nella Legge di Stabilità 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - G.U. n. 297 del 21/12/2016);

- le deliberande aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2017 sono le seguenti:

1) ALIQUOTA ORDINARIA	10,6‰
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (fabbricati di categoria catastale A/1, A/8, A/9)	6‰
3) ALIQUOTA ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DALL'ARCA (già IACP) e <u>non costituenti alloggi sociali ed adibiti ad abitazione principale degli assegnatari</u>	4,6‰
4) ALIQUOTA AGEVOLATA per gli immobili abitativi (dalla cat. A1 alla cat. A9) concessi in comodato ad un parente, entro il 1° grado, il quale stabilisce la propria residenza anagrafica nella stessa unità immobiliare. Si precisano i seguenti criteri applicativi ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in argomento: l'agevolazione viene riconosciuta per una sola unità immobiliare; sono comprese nell'agevolazione anche le pertinenze dell'unità immobiliare concessa in comodato, secondo gli stessi criteri adottati alle pertinenze delle abitazioni principali (massimo n. 1 pertinenza per ognuna delle cat. C2, C6 e C7 – art. 13 del D.L. 201/2011).	7,6‰
5) ALIQUOTA AGEVOLATA per le unità immobiliari locate con contratti agevolati della seguente tipologia: - locazione con il c.d. canale convenzionato ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 4 della Legge n.431/1998 e s.m.i.; - locazione a studenti ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge n. 431/1998 e s.m.i.;	4‰

<p>6) ALIQUOTA AGEVOLATA per le unità immobiliari realizzate da cooperative edilizie, assegnate ai soci delle stesse, per le quali non sono ancora ultimate le procedure per il rilascio del certificato di agibilità e non è pertanto possibile l'utilizzo come abitazione principale</p>	<p>4,6‰</p>
<p>7) ALIQUOTA AGEVOLATA immobili ricompresi nella categoria catastale D3 (cioè adibiti a teatri, cinema, sale per concerti, sale per spettacoli dal vivo).</p> <p>Si precisano i seguenti criteri applicativi ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in argomento: l'agevolazione è riconosciuta soltanto per gli immobili dotati di opportuna licenza di pubblico spettacolo e rispetto ai quali è possibile dimostrare lo svolgimento di attività nel corso dell'intero anno d'imposta;</p>	<p>7,6‰</p>
<p>8) ALIQUOTA AREE EDIFICABILI: per determinare la relativa base imponibile, i contribuenti possono uniformarsi ai valori delle aree edificabili approvati dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 290 del 13/05/2014.</p>	<p>10,6‰</p>

CONSIDERATO CHE:

- per le aree edificabili e per i fabbricati destinati ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 è stata prevista già l'aliquota massima ai fini IMU e, pertanto, sarà prevista un'aliquota TASI pari a zero;
- per gli alloggi ARCA (già IACP) regolarmente assegnati (non costituenti alloggi sociali e, pertanto, non esenti dall'IMU) e gli immobili dati in locazione con contratto agevolato e a studenti (art. 5, co. 2 L. 431/1998), pur non essendo prevista l'aliquota massima ai fini IMU, sarà comunque confermata un'aliquota TASI pari a zero, in ossequio al vincolo di invarianza della pressione tributaria, previsto dal co. 26 dell'art. 1, Legge n. 208/2015;
- per l'unico immobile concesso in comodato gratuito ad un congiunto di primo grado, per il quale il comune di Bari ha previsto un'aliquota agevolata IMU, sarà confermata un'aliquota TASI pari a zero, in ossequio al vincolo di invarianza della pressione tributaria, previsto dal co. 26 dell'art. 1, Legge n. 208/2015;

RITENUTO

per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire che la TASI 2017 sarà applicata con le seguenti regole:

ALIQUOTE:

	Tipologie Immobili	aliquota
<p>1.</p>	<p>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;</p>	<p>2,5‰</p>

2.	Immobili (fabbricati ed aree) non ricompresi nel punto precedente	0‰
----	---	----

TENUTO CONTO CHE le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;

CONSIDERATO:

che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2017 ammonta ad € 640.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili da finanziarsi pari all'1,097%;

a tal proposito, il comma 17, art. 1 Legge n. 208/2015, al fine di tenere conto dell'esenzione di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del predetto articolo prevista per l'IMU e la TASI, modifica i commi 380 e ss. dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTI l'art. 13, comma 13 *bis*, del citato D.L. 06/12/2011, n.201, e la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

IL CONSIGLIO

UDITA la relazione dell'Assessore, sulla base dell'istruttoria condotta dal Direttore della Ripartizione Tributi;

VISTI:

il D.Lgs. 267/2000;

il D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011;

il D. Lgs. n. 23/2011;

la L. 147/2013;

la L. 190/2014;

la L. 208/2015;

la L. 232/2016;

il parere del Segretario Generale prot. n. 190954-II-9 del 29/08/2014;

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato formulato il parere di regolarità tecnica in atti, espresso dal Direttore della Ripartizione Tributi, ai sensi dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile, in relazione al contenuto della presente proposta, dal Direttore di Ragioneria;

OMESSO il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, atteso che il Collegio dei Revisori, in occasione dell'approvazione delle medesime aliquote TASI relative all'anno 2016, ha evidenziato che "... *le fattispecie contemplate... non rientrano specificatamente tra le materie per le quali è previsto l'obbligo di esprimere il parere da parte dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000*";

VISTO, altresì, la scheda di consulenza del Segretario Generale che forma parte integrante del presente atto;

VISTO il parere espresso dalla Commissione Consiliare competente;

CON VOTAZIONE espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1) **APPROVARE** per l'anno 2017 le seguenti aliquote relativamente al tributo per i servizi indivisibili (TASI), confermate nella medesima misura approvata per l'anno 2016:

ALIQUOTE:

	Tipologie Immobili	aliquota
1.	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;	2,5%
2.	Immobili (fabbricati ed aree) non ricompresi nel punto precedente	0%

2) **DARE ATTO CHE:**

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti, richiamati in premessa, pari allo 1,097 %;

3) **INVIARE** al Ministero dell'Economia e delle Finanze la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

4) **DICHIARARE**, a seguito di separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.